

PREMESSA

Normativa europea, nazionale e regionale

Con la **Direttiva 2001/77/CE approvata in data 27 settembre 2001 la Comunità Europea** ha delineato il quadro normativo comunitario sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, prevedendo che gli stati membri adottassero misure appropriate atte a promuovere l'aumento di consumo di elettricità da fonti rinnovabili.

Con tale atto legislativo, si è riconosciuta la priorità, a livello comunitario, della promozione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili.

L'uso di tali fonti contribuisce alla protezione dell'ambiente, allo sviluppo sostenibile e alla sicurezza degli approvvigionamenti, permette il conseguimento più rapido degli obiettivi di Kyoto, crea occupazione locale e ha un impatto positivo sulla coesione sociale.

Sono considerate fonti rinnovabili le fonti rinnovabili non fossili (art. 2): eolica, solare, geotermica, moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomassa, gas di scarico, gas residuati, dei processi di depurazione dei biogas.

In tale contesto, gli Stati membri (art. 3) adottano misure appropriate atte a promuovere l'aumento del consumo di elettricità da fonti rinnovabili e, entro il 27 ottobre 2002, pubblicano una relazione che stabilisce, per i dieci anni successivi, gli obiettivi indicativi nazionali di consumo futuro di elettricità prodotta dalle predette fonti in termini di percentuale di consumo di elettricità.

La Direttiva si sofferma, tra l'altro, anche su procedure amministrative (art.6), imponendo agli Stati membri di valutare l'attuale quadro legislativo e regolamentare esistente in materia di procedure di autorizzazione, allo scopo di:

- ridurre gli ostacoli normativi e di altro tipo all'aumento della produzione di elettricità da fonti rinnovabili;
- razionalizzare ed accelerare le procedure all'opportuno livello amministrativo;
- garantire che le norme siano oggettive, trasparenti e non discriminatorie e tengano pienamente conto delle particolarità delle varie tecnologie per le fonti energetiche rinnovabili.

Il **Parlamento Italiano**, con la **Legge 01 marzo 2002, n.39**, (*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001*) ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per il recepimento della Direttiva Europea 2001/77/CE del 27 settembre 2001.

Successivamente, lo **Stato Italiano**, con l'approvazione del **D. lgs. 29 dicembre 2003, n.387** ha dato attuazione alla citata Direttiva europea, promuovendo l'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità

Ai fini di quanto indicato nell'**art. 12 del predetto D.lgs 387/2003**, l'esercizio unitario della procedura, la responsabilità del procedimento unico di istruttoria, ogni adempimento procedurale e l'adozione del provvedimento finale di autorizzazione relativo ad impianti alimentati da fonti rinnovabili e delle opere agli stessi connesse, nonché delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti è stata individuata come struttura, al Settore Industria ed Energia, Ufficio Industria Energetica, dell'Assessorato allo Sviluppo Economico-Innovazione Tecnologica.

La Regione Puglia ha regolamentato la materia con la **Legge 04 ottobre 2006. n.16** avente per oggetto “*Regolamento per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia*”, con l’**allegato A** alla **deliberazione della Giunta Regionale 23 gennaio 2007 n.35** avente per oggetto “*Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica ai sensi del D.Lvo 29 dicembre 2005 n. 387 e per l’adozione del provvedimento finale di autorizzazione relativa ad impianti alimentati da fonti rinnovabili, e delle opere agli stessi connesse, nonché delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio*” sono state approvate le “Disposizioni e indirizzi per la realizzazione e la gestione d impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, interventi di modifica, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio” e con l’**articolo 27 della Legge Regionale 19 gennaio 2008 n. 1** di integrazione e modifica del bilancio regionale.

In particolare, relativamente alle procedure, la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico - artistico.

L’autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, a 241, e successive modificazioni e integrazioni: il rilascio dell’autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, in ogni caso, l’obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell’impianto, il termine massimo per la conclusione del procedimento non può comunque essere superiore a centottanta giorni, salvo V.I.A..

In applicazione dell’art. 12 del D.Lgs 387/2003 sono soggetti ad una autorizzazione unica rilasciata dalla Regione:

1. gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, di cui all’art. 2, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs 387/2003;
2. le centrali ibride come definite dall’art. 8, comma 2, del D.Lgs 387/2003;
3. gli impianti alimentati da fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili, di cui all’art. 17 del D.Lgs 387/2003.

L’art. 27 della **Legge Regionale 19 gennaio 2008 n.1**, di integrazione e modifica del bilancio regionale, così recita:

1. *Per gli impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all’art. 2 comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato Interno dell’elettricità), con potenza elettrica nominale fino a 1 MW e da realizzare nella Regione Puglia, fatte salve le norme in materia di impatto ambientale e di valutazione di incidenza, si applica la disciplina della Denuncia di inizio attività (DIA.), di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche e integrazioni, nei seguenti casi:*
 - a) *Impianti fotovoltaici posti su edifici industriali, commerciali e servizi, e/o collocati a terra internamente a complessi industriali, commerciali e servizi esistenti o da costruire;*
 - b) *impianti eolici on-shore;*
 - c) *impianti idraulici;*

- d) *impianti alimentati da biomassa posti Internamenti a complessi industriali, agricoli, commerciali e servizi esistenti o da costruire;*
 - e) *impianti alimentati a gas di discarica, posti internamente alla stessa discarica, esistente o da costruire;*
 - f) *impianti alimentati a gas residuati dai processi di depurazione, posti internamenti a complessi industriali, agricoli, commerciali e servizi, esistenti o da costruire;*
 - g) *impianti alimentati a biogas, posti Internamenti a complessi industriali, agricoli, commerciali e servizi, esistenti o da costruire*
2. *Gli impianti di cui al comma i possono anche essere realizzati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, tenuto, peraltro, conto di quanto specificato dall'articolo 12, comma 7 del d.lgs. 387/2003.*

L'art. 12 comma 7 del **D.Lgs 387/2003** testualmente così recita: *“Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla Legge 05.03.2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del D.lgs. 18.05.2001, n. 228, art 14”*.

La **Legge 05 marzo 2001 n.57** nello specifico, all'art. 7, delegando il Governo a emanare uno o più decreti legislativi contenenti norme per l'orientamento e la modernizzazione anche nel settore dell'agricoltura, prevede, tra l'altro, coerentemente con la politica agricola dell'unione europea, di creare le condizioni per:

- *promuovere il sostegno e lo sviluppo economico e sociale dell'agricoltura e dei sistemi agroalimentari secondo la vocazioni produttive del territorio, assicurando la tutela della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale;*
- *favorire lo sviluppo dell'ambiente rurale privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale comprese quelle relative alla gestione ed alla tutela ambientale e paesaggistica, anche allo scopo di creare fonti alternative di reddito;*
- *ammodernare le strutture produttive agricole, di trasformazione e commercializzazione dei prodotti nonché le infrastrutture per l'irrigazione al fine di sviluppare la competitività delle imprese agricole ed agroalimentari, soddisfacendo la domanda dei mercati ed assicurando la qualità dei prodotti, la tutela dei consumatori e dell'ambiente. omissis.....*

Ai sensi dell'**allegato A della D.G.R. 23 gennaio 2007, n. 35** nell'ambito del procedimento di Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.), i proponenti ***“sono tenuti a comunicare al Comune competente per territorio la cessazione definitiva delle attività dell'impianto ed a fornire indicazioni sulle tipologie di smaltimento previste per i materiali e le attrezzature di cui è composto l'impianto, comprese le opere connesse ad infrastrutture indispensabili alla sua costruzione ed esercizio, secondo la normativa nazionale e regionale vigente all'atto della definitiva cessazione della produzione”***.

La Regione Puglia, sulla base delle risultanze della Conferenza unificata Stato-Regioni e Stato-Città ed Autonomie Locali del 5 set 2002, ai fini della valutazione dei progetti di costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ha previsto la possibilità di stipulare accordi tra i proponenti e l'ente locale per stabilire il concorso alla valorizzazione e riqualificazione delle aree territoriali interessate, compreso il contributo allo sviluppo e all'adeguamento della forestazione ovvero tutte le altre misure di compensazione delle criticità ambientali, con particolare riferimento, per gli impianti di produzione di energia elettrica di cui all'art.2 comma 1 lettera b) e c) del D.Lgs 387/2003.

Questa Amministrazione Comunale, al fine di salvaguardare il settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come il patrimonio culturale, il paesaggio rurale, di cui al citato D.Lgs 387/2003, ed il turismo locale ha ritenuto necessario, nel rispetto della

recente Legge Regionale 21 ottobre 2008, n. 31, art. 2.1 *“i comuni, con motivata deliberazione approvata dal consiglio comunale, possono individuare parti di territorio di particolare pregio ai sensi del comma 1, lettera a), fermo restando che, nelle more della loro eventuale approvazione, vige il regime previsto dalla vigente legge senza alcuna sospensione della attività autorizzativa”*, dotarsi di **opportuni parametri urbanistici di controllo**, al fine di ovviare al proliferarsi indiscriminato di impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza nominale fino a 1MWp.

ARTICOLO 1

FINALITÀ ED OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento detta direttive per la realizzazione e la gestione di impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza nominale fino a 1 MWp, nonché opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio, in applicazione della deliberazione giunta regionale n.35/2007, dell'art. 27 della legge regionale n.1/2008 nonché della legge regionale n.31/2008.

ARTICOLO 2

DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1. **impianto di energia elettrica da fonti rinnovabili**: gli impianti fotovoltaici, gli impianti eolici on-shore, gli impianti idraulici, gli impianti alimentati da biomassa, gli impianti alimentati a gas di discarica, gli impianti alimentati a gas residuati dai processi di depurazione, gli impianti alimentati a biogas;
2. **opere accessorie e connesse**: cavidotti ed elettrodotti di collegamento, strade di servizio, stazioni di smistamento, cabine, vani tecnici comprensivi di vano cabina trasformazione MT, vano cabina inverter e qualunque altro volume edificato necessario ai fini della conduzione e gestione dell'impianto di energia elettrica da fonti rinnovabili.

ARTICOLO 3

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento si applica agli impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili con potenza elettrica nominale fino a 1MWp, posti su edifici con destinazione civile, industriale, agricola, commerciale e servizi, esistenti o da costruire e/o collocati a terra internamente a complessi, esistenti o da costruire, di fabbricati civili, industriali, agricoli, commerciali e servizi, nonché agli impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili con potenza elettrica nominale fino a 1MWp, realizzati in zone classificate **agricole b2** dallo strumento urbanistico vigente.
2. Sono esclusi dal presente regolamento, gli impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili, soggetti alle procedure di cui alla “Autorizzazione unica Regionale” (art.2 dell'allegato “A alla D.G.R. n.35/07- art. 4 L.R. n.31/2008) nonché quelli di potenza non superiore a 5 Kwp con le caratteristiche di cui al successivo art.4 comma 3, la cui produzione risulti finalizzata alla produzione di energia esclusivamente necessaria all'autoconsumo, sia domestico che per le attività sanitario-assistenziali, commerciali, artigianali, industriali, di servizi e agricole;

ARTICOLO 4

DENUNCE DI INIZIO ATTIVITÀ

1. Per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all'articolo 2, comma 1, del d.lgs. 387/2003, con potenze elettriche nominali superiori a 5 Kwp e fino a 1 MWp da realizzare nel territorio comunale, fatte salve le norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza, si applica la disciplina della **denuncia di inizio attività (DIA)**, di cui agli **articoli 22 e 23** del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con **decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380** e successive modifiche e integrazioni, nei seguenti casi:

- a) impianti fotovoltaici posti su edifici, esistenti o da costruire, con destinazione civile, industriale, agricola, commerciale e servizi, e/o collocati a terra internamente a complessi, esistenti o da costruire, di fabbricati civili, industriali, agricoli, commerciali e servizi;
- b) impianti fotovoltaici in zona agricola, a condizione che l'area asservita all'intervento sia estesa almeno due volte la superficie radiante. La superficie non occupata dall'impianto deve essere destinata esclusivamente a uso agricolo. Gli impianti collocati a terra in un'area agricola costituita da terreni appartenenti a unico proprietario, ovvero costituita da più lotti derivanti dal frazionamento di un'area di maggiore estensione, effettuato nel biennio precedente alla domanda, ai fini del calcolo della potenza elettrica massima per ricorrere alla procedura di DIA, sono considerati come un unico impianto;
- c) impianti eolici on - shore realizzati direttamente dagli enti locali, nonché quelli finalizzati all'autoconsumo costituiti da un solo aerogeneratore;
- d) impianti idraulici;
- e) impianti alimentati a biomassa posti internamente a complessi, esistenti o da costruire, di fabbricati industriali, agricoli, commerciali e servizi, fermi restando i vincoli di cui all'articolo 2, comma 4, per gli impianti ricadenti in zone agricole;
- f) impianti alimentati a gas di discarica, posti internamente alla stessa discarica, esistente o da costruire;
- g) impianti alimentati a gas residuati dai processi di depurazione, posti internamente a complessi, esistenti o da costruire, di fabbricati industriali, agricoli, commerciali e servizi;
- h) impianti alimentati a biogas, posti internamente a complessi, esistenti o da costruire, di fabbricati industriali, agricoli, commerciali e servizi.

2. Nella DIA i proponenti privati sono obbligati a dichiarare, ai sensi degli articoli 46, come modificato dall'articolo 49 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di avere la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per la compiuta realizzazione dell'intervento.

3. Per impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con potenza non superiore a 5 Kwp, parzialmente o totalmente integrati, giusta definizione di cui al D.M. 19/2/2007 (Conto energia), rispondenti alle disposizioni di cui al comma 3 dell'art.11 del D.Lgs.vo n.115/2008 sarà sufficiente una comunicazione preventiva al Comune; tale disposizione non si attua in caso di impianti, come sopra indicati, ubicati nel centro

storico o ricadenti in aree per le quali è necessaria l'acquisizione di autorizzazioni di carattere ambientale, paesaggistico, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute e della pubblica incolumità.

ARTICOLO 5

CONCORSO ALLA VALORIZZAZIONE

1. Il proponente la realizzazione di tutti gli impianti inclusi nel presente regolamento deve concorrere alla riqualificazione delle aree territoriali interessate e, così come previsto dall'articolo 12, comma 7, del Dlgs. 387/2003, contribuire al sostegno e allo sviluppo del settore agricolo con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla Legge 05.03.2001, n. 57, articoli 7 e 8. nonché del D.Lgs. 18.05.2001, il. 228, art. 14”.
2. Unitamente alla presentazione della documentazione di Denuncia di Inizio Attività (DIA) ed a pena di irricevibilità della stessa, il proponente deve allegare l'atto di impegno alla sottoscrizione della convenzione di cui **al successivo comma 3.**
3. Il proponente deve sottoscrivere apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale **nella quale verranno stabiliti gli obblighi, le garanzie, i tempi, le modalità di gestione, ed il contributo al sostegno e allo sviluppo del settore con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale e turistico di cui alla Legge 05.03.2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del D.Lgs. 18.05.2001, n. 228, art. 14”;** la stipula di detta convenzione dovrà avvenire perentoriamente prima dell'effettivo inizio dei lavori.

ARTICOLO 6

AREE NON IDONEE ALL'ISTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI

Nella scelta delle aree destinate alla realizzazione di impianti d energia elettrica da fonti rinnovabili devono considerarsi non idonee:

- a) le **zone agricole** ricadenti negli **ambiti territoriali estesi (ATE) A e B** del piano urbanistico tematico territoriale "Paesaggio"(PUTT/P); per i terreni ricadenti negli ambiti territoriali estesi C e D e per le aree di pertinenza e le aree annesse degli ambiti territoriali distinti (ATD) del PUTT/P si applicano le norme di piano;
- b) i terreni in cui risultano coltivati gli **uliveti considerati monumentali** ai sensi della legge regionale 4 giugno 2007, n.14 (Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia); si applica, in ogni caso, l'articolo 10 della l.r. 14/2007;
- c) nei siti della Rete Natura 2000 (siti di importanza comunitaria – **SIC** - e zone di protezione speciale – **ZPS** -) ai sensi delle direttive comunitarie 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- c) nelle aree protette nazionali istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);
- d) nelle aree protette regionali istituite ai sensi della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella regione Puglia);

- e) nelle oasi istituite ai sensi della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria);
- f) nelle zone umide tutelate a livello internazionale dalla convenzione firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971 e resa esecutiva dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448.
- g) nella Riserva Naturale dello Stato di Torre Guaceto istituita con DM 4/2/2000;
- h) nelle altre zone individuate ai sensi dell'art.2, comma 1, della L.R. n.31/2008 riportate nelle planimetrie allegate al presente regolamento, di cui costituiscono parte integrante, campite dal retino di cui alla dicitura – “AREE NON IDONEE ALL'ISTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI”.
- i) Le aree classificate ad alta pericolosità idraulica AP, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico.
- l) Grotte, doline ed altre emergenze geomorfologiche desunte dal PUTT regionale e da altri eventuali censimenti ed elenchi realizzati da enti pubblici e/o enti di ricerca.
- m) Ambiti Territoriali Distinti (ATD) del PUTT regionale.
- n) Zone con segnalazione architettonica/archeologica e zone con vincolo architettonico-archeologico così come censiti dalla disciplina del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002 n.137.

ARTICOLO 7

DEROGHE ALL'ARTICOLO 6 E SPECIFICAZIONI

1. Il divieto di cui all'art.6, nel rispetto del comma 3, art.2 **e comma 1, art.7** della L.R. n.31/2008, non si applica agli impianti di seguito indicati :

- a) esclusivamente finalizzati all'autoconsumo;
- b) con potenza elettrica nominale fino 40 kilowatt (kW);
- c) realizzati sulle coperture degli edifici o fabbricati agricoli, civili, industriali o sulle aree pertinenziali a essi adiacenti;
- d) da realizzarsi in aree industriali dimesse;

e) in relazione ai quali sia stata presentata formale D.I.A. in periodo precedente di almeno trentuno giorni l'entrata in vigore della medesima Legge Regionale 21 ottobre 2008, n.31, previo parere della Commissione Consiliare all'Urbanistica;

2. Le deroghe, di cui al comma precedente, non si applicano comunque nei seguenti casi:

- a) nella Riserva Naturale dello Stato di Torre Guaceto;
- b) nelle zone comprese tra la curva di livello 50 mt e 100 mt, come cartografate nelle planimetrie allegate al presente regolamento;
- c) sui fabbricati rurali di particolare interesse storico-architettonico, quali ad esempio le masserie;

- d) *nel centro storico, ad eccezione degli impianti integrati di potenza fino a 5Kw destinati all'autoconsumo;*
- e) *nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico DM 3/3/1969, ad eccezione degli impianti integrati di potenza fino a 5 kW destinati all'autoconsumo;*
- f) *nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico- DM 3/3/1969, ad eccezione degli impianti a servizio di attività produttive, per la produzione di energia destinata all'autoconsumo non superiore al 22% del loro fabbisogno; in caso di installazione sugli edifici gli impianti devono essere realizzati in forma integrata.*

ARTICOLO 8

INDICI E PARAMETRI FINALIZZATI ALL'INSEDIAMENTO DEGLI IMPIANTI IN AREE AGRICOLE TIPIZZATE "B2" DAL VIGENTE PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE (P.d.F.)

1. Al fine di ovviare al proliferarsi indiscriminato di impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili, tanto a tutela del paesaggio e delle caratteristiche agrarie e turistiche, così come specificato nel più volte citato art. 12 comma 7 del D.Lgs n. 387/2003, si specifica quanto segue:
 - a) per gli impianti ricadenti su suoli che risultano tra loro contigui, ovvero, anche se non confinanti tra loro, che distino reciprocamente meno di ml 500 in linea d'aria e che siano riconducibili ad un unico proponente o ricadenti in un'unica proprietà, si configurano come unico impianto che, se superiore ad 1MWp, è soggetto alle procedure di cui all'art. 12 del DLgs 387/2003, all'art. 2 dell'allegato "A" della deliberazione Giunta Regionale n. 35 del 23 gennaio 2007 e s.m.i. ed agli artt. 4 e 5 della L.R. n.31/2008, che disciplinano il rilascio dell'autorizzazione unica da parte della Regione Puglia;
 - b) è vietata la realizzazione di impianti con potenza non superiore ad 1MWp, ad eccezione di quelli di cui all'art.7, che distino tra loro meno di ml 500 in linea d'aria.
2. L'area di intervento non deve essere interessata da colture agrarie arboree pluriennali; a tal proposito detta condizione deve essere attestata da apposita perizia giurata resa da un professionista abilitato nello specifico campo correlata dalla rappresentazione su ortofotocarta e rilievo fotografico delle colture agrarie. La vegetazione insistente sul suolo dell'impianto deve essere decespugliata meccanicamente e, comunque senza l'utilizzo di diserbanti.
3. L'indice di ingombro dell'impianto da realizzare rispetto alla superficie effettivamente occupata, dovrà risultare inferiore al 50% della superficie totale; la restante area, sgombera da impianti ed infrastrutture, da individuarsi in adiacenza o a meno di ml 500 in linea d'aria dall'impianto stesso, deve essere asservita con apposito atto notarile e destinata esclusivamente ad attività agricola purché ricadente nel territorio del Comune di Carovigno.
4. In generale, sia per le aree da destinare esclusivamente all'istallazione degli impianti sia per le aree da assoggettare all'attività agricola asservita agli impianti stessi, così come descritto nei punti precedenti, la Società proponente deve presentare, prima del decorso dei termini previsti dalla procedura D.I.A., i titoli di proprietà ovvero i titoli reali di utilizzo dei suoli nonché l'atto notarile di asservimento di cui al comma 3 del presente articolo.

5. Le recinzioni dei lotti interessati devono essere sistemate in modo tale da non creare danno al sistema geomorfologico da un punto di vista strutturale, non dovrà impedire il regolare deflusso delle acque meteoriche affinché non si creino fenomeni di dilavamento e/o allagamento, né ostacolare la visuale; a tal fine esse devono essere del tipo “a giorno” dell’altezza massima ml 2,00, realizzate in rete metallica a maglia larga al fine di favorire la veicolazione della piccola fauna impiantata su cordoli di tufo emergenti massimo metri 0,30 dal suolo, debitamente mascherate da vegetazione dal tipo autoctono; la distanza minima dell’impianto, delle opere connesse e delle recinzioni dalla viabilità limitrofa deve rispettare, secondo la classe della stessa infrastruttura, quanto previsto dal Nuovo Codice della strada e dal relativo Regolamento di Attuazione (Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. e Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 e s.m.i.).
6. Le infrastrutture (cabine elettriche), la viabilità e gli accessi indispensabili alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto dovranno essere esclusivamente quelle strettamente necessarie al funzionamento dell’impianto stesso e a tale scopo dimensionate; la loro conformità sarà valutata in sede di istruttoria tecnica d’ufficio anche alla luce delle disposizioni di cui all’art. 12 della L.R. n.25/2008.
7. Gli impianti e le opere connesse devono rispettare le distanze minime dai confini di proprietà di ml 6.00 e dai fabbricati di ml 12.00, così come previsto dal vigente PdF.

ARTICOLO 9

PROCEDURE DI MINIMIZZAZIONE

In riferimento alla minimizzazione delle opere di accesso all’impianto durante la fase di cantiere e di esercizio risultano preferibili, per l’installazione di impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili, quelle aree in cui esiste già una rete viaria sviluppata; analogamente la scelta del sito di impianto dovrà tenere conto del criterio di minimizzare la necessità di nuove piste o di pesanti interventi di adeguamento per le strade già esistenti.

Al termine dei lavori necessari per la realizzazione degli impianti, il proponente deve procedere al ripristino morfologico, alla stabilizzazione ed inerbimento di tutte le aree soggette a movimento di terra e a ripristino della viabilità pubblica e privata, utilizzata ed eventualmente danneggiata in seguito alle lavorazioni.

Nel caso sia indispensabile realizzare tratti viari di nuovo impianto essi devono essere accuratamente indicati; inoltre devono essere adottate quelle soluzioni che consentano il ripristino dei luoghi una volta dismesso l’impianto, in particolare la realizzazione di piste in terra o a bassa densità di impermeabilizzazione aderenti all’andamento del terreno.

Al fine di consentire, in fase di smaltimento degli impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili, un’agevole rimozione di tutte le opere realizzate ed il ripristino dello stato dei luoghi, la tecnologia costruttiva da usarsi per la realizzazione degli impianti di cui sopra sia per ciò che riguarda le opere sopra suolo che quelle sottosuolo (fondazioni, opere a rete, ecc.) deve essere la meno invasiva e ove l’impianto lo consente, precaria e rimovibile.

ARTICOLO 10

DISMISSIONI E RIPRISTINO DEI LUOGHI

Al fine di fornire le adeguate garanzie della reale fase di dismissione degli impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili è fatto obbligo al proponente prestare fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia dell’esatto adempimento dei suoi obblighi relativi al ripristino dello stato dei luoghi (suolo e sottosuolo) la descrizione dei quali dovrà essere

riportata nella Convenzione di cui al precedente **articolo 5, comma 3)** e che, comunque, dovrà essere rilevabile dalla documentazione fotografica facente parte integrante della documentazione allegata alla D.I.A.

Tale polizza fidejussoria deve essere pari al 10% (dieci per cento) del valore dell'impianto comprensivo delle opere infrastrutturali annesse e accessorie e dovrà avere una validità temporale pari alla durata del termine di obsolescenza dell'impianto (tali notizie devono essere rese in forma asseverata da un tecnico progettista).

Detta polizza può essere svincolata solo successivamente al ripristino e naturalizzazione dello stato dei luoghi interessati dall'impianto.

Se l'impianto dovesse essere mantenuto in funzione per un periodo maggiore di quello previsto originariamente nella DIA., il gestore dello stesso dovrà fornire apposita polizza integrativa a copertura del maggior tempo di utilizzazione dell'impianto in questione il cui importo sarà concordato all'atto della proroga.

Nel caso di cessione delle attività ad imprese terze, o anche collegate, controllare o controllanti, l'atto di cessione non avrà effetto se non preveda la formale assunzione, da parte del nuovo subentrante, degli stessi oneri e doveri assunti dal proponente originario.

Il proponente deve assicurare la rimozione completa delle linee elettriche, il conferimento agli impianti di recupero ed il trattamento secondo la normativa vigente.

Il proponente ha l'obbligo di comunicazione, a tutti gli Assessorati regionali interessati, della dismissione dell'impianto.

Il proponente è tenuto a comunicare alla Amministrazione Comunale la cessazione definitiva delle attività dell'impianto e a presentare alla stessa il piano di ripristino dello stato dei luoghi comprensivo della rimozione dell'impianto e delle opere accessorie o connesse e del loro smaltimento.

ARTICOLO 11

PARERI E COMPETENZE PER SETTORI E SERVIZI COMUNALI

Prima dell'inizio dei lavori oggetto di Denuncia di Inizio Attività (DIA), il proponente deve richiedere, ove prescritto, le autorizzazioni e/o nulla osta e/o pareri agli Enti diversi dall'Amministrazione Comunale da consegnare in copia autentica al responsabile del settore competente in materia.

ART. 12

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

La documentazione tecnica, necessaria alla valutazione dell'impianto, da allegare all'istanza di Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) è la seguente:

- 1) relazione Tecnico/Economica redatta da un progettista abilitato:
 - ✓ che asseveri la conformità delle opere da realizzare ai sensi dell'art. 23 DPR. 380/2001 e s.m.i.;
 - ✓ nella quale sia inserito il cronoprogramma di cantierizzazione, attivazione, produzione e gestione dell'impianto;
 - ✓ nella quale venga asseverato il valore dell'impianto completo delle infrastrutture annesse e connesse nonché il termine di obsolescenza dell'impianto stesso (notizie queste necessarie ai fini delle valutazioni di cui all'art. 8 del presente Regolamento);

- 2) ubicazione dell'impianto sulla cartografia allegata e parte integrante del presente regolamento;
- 3) rappresentazione del progetto in scala 1:1000 e comunque idonea a rappresentare l'intervento, con indicazione: della strada di accesso e classificazione della medesima, delle quote planimetriche, delle distanze dai confini e del rapporto tra superficie coperta e superficie scoperta, delle opere di mitigazione lungo la recinzione, del sistema infrastrutturale di collegamento alla rete elettrica principale;
- 4) progetto relativo alla recinzione con particolari costruttivi riferiti anche all'accesso (scala idonea);
- 5) particolare costruttivo dell'impianto di energia elettrica da fonti rinnovabili (nel caso di impianto fotovoltaico particolare del modulo fotovoltaico), debitamente quotato (scala idonea) dal quale si evincano anche le opere di fondazione che saranno effettivamente realizzate;
- 6) progetto inerente il posizionamento sul lotto delle cabine elettriche debitamente quotate con disegni illustranti le cabine medesime (scala 1:100);
- 7) aerofotogrammetria in scala 1:10.000; ortofotocarta in scala 1:10.000;
- 8) stralcio Programma di Fabbricazione;
- 9) planimetria catastale;
- 10) ambiti territoriali distinti del PUTT regionale in scala adeguata;
- 11) ambiti territoriali estesi del PUTT regionale in scala adeguata;
- 12) documentazione fotografica dettagliata dalla quale si evinca lo stato dei luoghi;
- 13) verifica planimetrica dell'indice di ingombro dell'impianto da realizzare rispetto alla superficie effettivamente occupata, che dovrà risultare inferiore al 50% della superficie totale;
- 14) progetto di sistemazione finale a cessazione dell'attività.
- 15) *relazione paesaggistica - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42." pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31-1-2006.*

La D.I.A. dovrà essere integrata con l'autorizzazione paesaggistica (art. 5.01 delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT Regionale), o con la verifica di compatibilità paesaggistica (art.5.05 punto 4 delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT Regionale) oltre alle autorizzazioni e/o nulla osta di Enti o Servizi impositori di vincoli e/o delegati al controllo territoriale (Autorità di Bacino Puglia, Enti Militari, Enti Demaniali, Enti Parco, Enti Territoriali, Anas, Ferrovie, Provincia, Enti di controllo vari);

La documentazione amministrativa da allegare all'istanza DIA. è la seguente:

- 1) dichiarazione di essere a conoscenza e di accettare le indicazioni e gli obblighi riportati nel presente regolamento;
- 2) perizia giurata resa da un professionista abilitato nello specifico campo, in cui si attesti l'inesistenza di colture agrarie arboree pluriennali. La perizia in questione deve essere correlata dalla rappresentazione su ortofotocarta e rilievo fotografico delle colture agrarie;

- 3) documentazione attestante la richiesta di assegnazione del punto di connessione alla rete elettrica da parte dell'Enel distribuzione nel caso di allaccio M — T ovvero da parte della TERNA S.p.A. nel caso di presenza di linee A - T;
- 4) eventuali autorizzazioni e nulla osta e/o **pareri di cui all'art. 11** del presente regolamento, ovvero documentazione attestante l'avvenuta trasmissione della richiesta inoltrata ai differenti Enti o Settori competenti al rilascio degli stessi;
- 5) dichiarazione di impegno alla:
 - ✓ sottoscrizione della convenzione di cui al **comma 3, articolo 5** del presente regolamento;
 - ✓ stipula della polizza assicurativa relativa alla fidejussione di cui all'**articolo 10** del presente regolamento;
 - ✓ stipula dell'atto notarile di asservimento di cui al **comma 3, articolo 8** del presente regolamento.
- 6) titolo legale di proprietà ovvero i titoli reali di utilizzo dei suoli per un periodo di validità pari al termine di obsolescenza dell'impianto;
- 7) indicazione del nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori congiuntamente alla presentazione del DURC valido;
- 8) indicazione del Direttore dei Lavori e del Tecnico dell'Impresa esecutrice;

La documentazione amministrativa da produrre e sottoscrivere prima del concreto inizio dei lavori è la seguente:

- 1) fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'esatto adempimento dei suoi obblighi relativi al ripristino dello stato dei luoghi (suolo e sottosuolo). Tale polizza fidejussoria deve essere pari al 10% (dieci per cento) del valore dell'impianto comprensivo delle opere infrastrutturali annesse e accessorie e dovrà avere una validità temporale pari alla durata del termine di obsolescenza dell'impianto;
- 2) convenzione, con la Amministrazione Comunale nella quale verranno stabiliti gli obblighi, le garanzie, i tempi, le modalità di gestione, ed il contributo al sostegno e allo sviluppo del settore con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale e turistico di cui alla Legge 05.03.2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del D.Lgs. 18.05.2001, n. 228, art. 14”.
- 3) documentazione attestante l'assegnazione del punto di connessione alla rete elettrica da parte dell'Enel distribuzione nel caso di allaccio M - T ovvero da parte della TERNA S.p.A. nel caso di presenza di linee A - T, da consegnare perentoriamente al Comune prima dell'effettivo inizio dei lavori al fine di consentire la verifica inerente le varie opere a rete da realizzare;
- 4) atto notarile di asservimento di cui al comma 3 dell'art.8 del presente regolamento.**

La mancata presentazione della fideiussione di cui al precedente punto 1), la mancata sottoscrizione della convenzione di cui al precedente punto 2) e la mancata presentazione della documentazione di cui al precedente punto 3) rendono la D.I.A. inoltrata giuridicamente inefficace e le opere, eventualmente realizzate, prive di titolo giuridico che ne legittima l'esistenza.

ARTICOLO 13

ADEMPIMENTI FINALI ALLA PRESENTAZIONE DELLA D.I.A.

Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico per l'edilizia, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività. Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate; in assenza di tale documentazione si applicano le sanzioni di legge.

ARTICOLO 14

DISPOSIZIONI FINALI -ENTRATA IN VIGORE

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle vigenti disposizioni di legge nazionali e/o regionali.

Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi 15 (quindici) giorni dalla data di inizio della sua pubblicazione all'albo pretorio e della contestuale pubblicazione della delibera di approvazione.